



COMUNE DI COLONNELLA
PROVINCIA DI TERAMO

ORIGINALE - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30

del 23 ottobre 2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013

L'anno **duemilatredici** addi **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore 21.31 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colonnella

Alla convocazione in seduta pubblica e ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, a norma di legge, risultano all' appello nominale

	Presente	Assente
1) POLLASTRELLI LEANDRO	X	
2) PEPERINI ARMANDO		X
3) CAPPONI MAURO	X	
4) MORETTI CLAUDIO	X	
5) FICCADENTI GIOVANNI		X
6) PONTUTI MIRELLA	X	
7) VAGNONI NAZZARENO	X	

Assegnati n.13
In carica n. 13

	Presente	Assente
8) IANNONE SANDRO	X	
9) OLIVIERI PAOLA	X	
10) DI SABATINO ENRICO		X
11)) COLONNELLI RICCARDO		X
12) CECCHINI GRAZIELLA	X	
13) BERNARDINI GIAMMARCO	X	

Presenti n. 9
Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig **LEANDRO POLLASTRELLI** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi di art.97, comma 4°, lettera a), del D.lgs n.267/2000, il Segretario Comunale

Dott. LUCA DI EUGENIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento:

- del Consigliere Graziella Cecchini che propone la modifica delle aliquote: l'aliquota ridotta da 0,4% sulla abitazione principale, visto che lo Stato dà la possibilità di aumentare o diminuire di 0,2% percentuali, di abbassare di 0,2%, facendo sì che la gran parte dei colonnellesi in questo periodo di crisi economica abbia più agevolazioni possibili in merito e , nel contempo, si aumenti le aliquote sulle seconde case, precisando che la stessa Consigliere Graziella Cecchini ha una seconda casa, di un punto in percentuale da 0,88% a 0,98%, poiché è giusto, che chi ha di più, paghi di più rispetto a chi ha di meno.
- dell' Assessore Nazzareno Vagnoni, che non ha la casa di proprietà, ma chiede, come si possa coprire il piano finanziario dei costi degli spostamenti di aliquote , precisando, che chi ha la prima casa, usufruisce della riduzione di euro 200,00 , per cui il 99% dei cittadini non paga l'aliquota IMU;
- del Consigliere Graziella Cecchini, che dichiara, che , se è vero, che il 99% dei cittadini non paga l' IMU, allora lo sbilancio è minimo e può essere coperto tranquillamente da aumento di aliquota.
- del Sindaco di Colonnella, Geom Leandro Pollastrelli, che ritiene, che la proposta della modifica di aliquota IMU, avanzata dalla minoranza, trattandosi di 0,20% sulla prima casa, produce effetti di risparmio insignificanti per le famiglie, trattandosi già di aliquota agevolata allo 0,4% con decurtazione di euro 200,00; precisa, che di fatti l' Amministrazione Comunale di Colonnella con la proposta e l'estensione dell' aliquota di 0,5% per casa in comodato gratuito (vedi rapporto tra padre e figlio conviventi) ha ridotto ampiamente la tassazione alle famiglie colonnellesi ,a differenza di tutti gli altri Comuni della Val Vibrata, che, oltre ad elevare le aliquote per la prima casa, non hanno considerato questa opportunità;conclude, ricordando, che, a maggior supporto delle famiglie residenti, l'aliquota di 8,8 per mille su tutte le altre abitazioni costituisce di per sé un elemento, che non trova rispondenza con le tariffe di altri Comuni.

PREMESSO che:

-l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

-l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

-l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

-l'art. 13, comma 8, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

-l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

-l'art. 13, comma 11, del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento, articolo modificato dall'art. 1 comma 380 della L. 228/2012;

-l'art. 13, comma 17, del D.L. n.201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

VISTO il combinato disposto dell'art.1, comma 1 della L. 85/2013, e l'art.1, comma 1 del D.L. 102/2013 che hanno abolito il versamento della prima e seconda rata dell'IMU per le fattispecie in essi riportate;

DATO ATTO che la legge di stabilità 2013 ha disposto la riserva allo Stato del gettito IMU sugli immobili di categoria "D" nei limiti della aliquota ordinaria dello 0,76%, fermo restando che la differenza scaturente da una eventuale aliquota diversa stabilita dal Comune, resta in capo allo stesso;

CHIARITO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ATTESO che l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato.

EVIDENZIATO che:

-dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi emerge un gettito complessivo pari ad euro di competenza del Comune pari a € 1.070.000, considerando una aliquota diversificata diversa dalle aliquote base, così come possibile dalla normativa in essere;

Che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, mentendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

1) aliquota ordinaria pari allo 0,88 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto comodato scritto, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di accatastamento; per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

2) aliquota ridotta per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;

3) aliquota ridotta pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;

4) aliquota pari allo 0,5 per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di I grado (padre-figli, figlio-padre) con contratto scritto, anche non registrato, purchè il cessionario vi abbia la residenza anagrafica.

VISTI i pareri dei Responsabili dei Settori, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di art 49 del Dlgs n. 267/2000

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Cecchini, Bernardini), astenuti n. 1 (Vagnoni) legalmente espressi

DELIBERA

1)DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi di art 3 di Legge n. 241/1990.

2)DI APPROVARE per l'anno 2013, per il Comune di Colonnella, le aliquote IMU nelle seguenti misure:

- a) **aliquota ordinaria** pari allo 0,88 per cento per le abitazioni, e relative pertinenze, prive di contratto comodato scritto, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di accatastamento; per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati categoria "D" o comunque diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
- b) **aliquota ridotta** per l'abitazione principale, pari allo 0,4 per cento;
- c) **aliquota ridotta** pari allo 0,2 per cento per fabbricati rurali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993;
- d) **aliquota pari** allo 0,5 per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di I grado (padre-figli, figlio-padre) con contratto scritto, anche non registrato, purchè il cessionario vi abbia la residenza anagrafica

4)DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

5)DI DICHIARARE la presente delibera, con separata votazione con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Cecchini, Bernardini), astenuti n. 1 (Vagnoni)legalmente espressi, immediatamente esecutiva ai sensi di art 134, 4 comma del dlgs n. 267/2000.

PARERE di REGOLARITA' TECNICA
ai sensi di art 49 del dlgs n. 267/2000



favorevole

Responsabile del Settore Finanziario- Tributi
Rag Teresa Nicolina Di Buò

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi di art 49 del dlgs n. 267/2000



favorevole

Responsabile del Settore Finanziario- Tributi
Rag Teresa Nicolina Di Buò

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

GEOM. LEANDRO POLLASTRELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LUCA DI EUGENIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Colonnella dal 05/12/2013 al 20/12/2013 per rimanervi gg.15 consecutivi ai sensi di art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. LUCA DI EUGENIO



ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ,ai sensi di art . 134, comma 4°, del D.lgs n. 267./2000

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ,ai sensi di art. 134, comma 3°, del D.lgs , n. 267./2000



IL SEGRETARIO COMUNALE di COLONNELLA
Dott LUCA DI EUGENIO